



REGOLAMENTO SANITARIO FEDERALE

***Deliberato dal XXI Consiglio Federale
del 4 maggio 2024***

Sommario

Premessa	2
Articolo 1 - Struttura	2
Articolo 2 – Lo Staff Medico Federale	2
Articolo 3 - Il Medico Federale	2
Articolo 4 - I Medici delle Squadre Nazionali	3
Articolo 5 – Settore Parasanitario	4
Articolo 6 - Commissione Medica Federale	4
Articolo 7 - Obblighi e disposizioni del Settore Sanitario	4
Articolo 8 - Adempimenti dei tesserati	5
Articolo 9 - Attività Sportiva Agonistica.....	5
Articolo 10 - Attività Sportiva Non Agonistica.....	6
Articolo 11 – Ulteriori prescrizioni	6
Articolo 12 – Infrazioni e sanzioni.....	6
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	6

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario della FIPE, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e delle Federazioni Internazionali di riferimento, per la tutela ed il controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Articolo 1 - Struttura

1. Il **Settore Sanitario Federale** è costituito da:
 - a. lo **Staff Medico Federale**;
 - b. la **Commissione Medica Federale**.
2. Tutti i componenti del Settore Medico Federale non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Discipline Sportive Associate o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.
3. I componenti medici devono essere tesserati alla FMSI.

Articolo 2 – Lo Staff Medico Federale

1. Lo Staff Medico Federale è composto da:
 - a. il **Medico Federale**;
 - b. i **Medici delle Squadre Nazionali**;
 - c. il **Settore Parasanitario**.

Articolo 3 - Il Medico Federale

1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati per la F.M.S.I.; resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico, e può essere riconfermato.
2. Il Medico Federale decade automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. I Compiti del Medico Federale sono:
 - a. presiedere la Commissione Medica Federale;
 - b. coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
 - c. preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
 - d. programmare le valutazioni medico funzionali, verificare gli accertamenti di idoneità, (*secondo le norme di legge*) e coordinare lo svolgimento di visite mediche periodiche per gli Atleti di interesse nazionale, internazionale e olimpico;
 - e. disporre e verificare gli interventi sanitari necessari per gli Atleti di interesse nazionale, internazionale e olimpico;
 - f. predisporre ed aggiornare il database delle schede sanitarie degli Atleti di Interesse Internazionale e curare personalmente l'archivio nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di privacy;
 - g. tenere i rapporti con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e con altri eventuali Istituti pubblici e/o privati per il controllo medico sanitario periodico degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - h. seguire le Squadre Nazionali durante le trasferte internazionali o delegare per questo compito i Medici delle Squadre Nazionali o altri collaboratori medici dallo stesso individuati;
 - i. organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, predisponendo i Medici e il Personale Parasanitario necessari;
 - j. coordinare le procedure da seguire nel caso di infortuni e/o di problemi medico sanitari occorsi agli

- Atleti di Interesse Internazionale impegnati in convocazione collegiale e/o in gara affidando eventualmente ai consulenti ed ai collaboratori dello staff sanitario federale lo svolgimento di accertamenti diagnostici e/o le cure medico fisioterapiche;
- k. partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale quando l'argomento sia di carattere sanitario;
 - l. coordinare, anche con riunioni periodiche, l'attività dei Medici addetti alle Squadre Nazionali per la valutazione degli Atleti nazionali;
 - m. correlarsi con i Medici Sociali (*là dove presenti*) per gli Atleti di interesse nazionale;
 - n. relazionare periodicamente il Presidente Federale e la Direzione Tecnica Nazionale sullo stato generale degli Atleti di Interesse Internazionale;
 - o. promuovere attività di ricerca medico scientifica finalizzata all'acquisizione di dati utili per le analisi e gli studi della Direzione Tecnica Nazionale e della Scuola Nazionale Federale;
 - p. promuovere iniziative di informazione e prevenzione al doping per gli Atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - q. svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale (*o dalla Direzione Tecnica Nazionale*);
 - r. informare la Segreteria Federale in merito ad eventuali aggiornamenti delle normative di Legge.
4. Il Medico Federale può avvalersi della consulenza di specialisti esterni, scelti in base alla specifica esigenza in esame.
5. Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni di Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 4 - I Medici delle Squadre Nazionali

- 1. I Medici addetti alle Squadre Nazionali sono indicati dal Medico Federale preferibilmente fra gli specialisti in Medicina dello Sport e Tesserati alla F.M.S.I., e nominati annualmente dal Consiglio Federale.
- 2. I Compiti dei Medici delle Squadre Nazionali sono:
 - a. verificare gli accertamenti di idoneità di legge sugli Atleti di interesse nazionale e internazionale loro affidati;
 - b. garantire assistenza periodica, concordata con il Medico Federale e con la Direzione Tecnica Nazionale, e/o per casi urgenti, in sede dei raduni collegiali delle Squadre Nazionali;
 - c. effettuare la consulenza sanitaria per gli Atleti delle Squadre Nazionali o di interesse federale e prestare l'assistenza medica in occasione dei raduni o delle competizioni nazionali ed internazionali;
 - d. garantire l'individuazione di strutture medico sanitarie idonee per le analisi diagnostiche e strumentali qualora non fosse sufficiente quanto messo a disposizione dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI;
 - e. fornire agli Atleti coinvolti nei raduni o nelle competizioni nazionali ed internazionali l'informazione sanitaria ed antidoping;
 - f. correlarsi col Medico Federale e, ove necessario, anche coi Medici Sociali o di fiducia degli Atleti;
 - g. garantire la propria presenza al seguito delle Rappresentative Nazionali impegnate in trasferte all'estero se formalmente delegato dal Medico Federale;
 - h. istruire le pratiche di competenza per le previste coperture assicurative in caso di infortunio degli Atleti di Interesse Internazionale presenti in convocazione collegiale o in gara;
 - i. svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale, dal Medico Federale o dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Articolo 5 – Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (fisioterapisti, terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Articolo 6 – Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, è composta da tre membri, tra i quali, il Medico Federale (*che la presiede*); gli altri due membri della Commissione devono essere preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (*e, quindi, tesserati alla Federazione Medico Sportiva Italiana-FMSI*) e/o essere esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Uno dei due componenti della Commissione avrà anche la funzione di Segretario.
2. La Commissione Medica svolge le proprie funzione a titolo onorifico, salvo specifici incarichi conferiti dal Consiglio Federale per i quali può essere previsto un compenso economico.
3. La Commissione Medica:
 - a. predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei Tesserati;
 - b. esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifici indirizzi federali tesi alla tutela della salute degli Atleti;
 - c. svolge attività di supporto per specifiche esigenze sanitarie richieste dal Consiglio o dal Medico Federale;
 - d. fornisce la consulenza su tematiche cliniche, biologiche e antidoping;
 - e. propone e collabora alle iniziative di formazione e aggiornamento dei tesserati in campo biologico e fisiologico;
 - f. individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport, in relazione alle tematiche riguardanti la FIPF;
 - g. promuove iniziative di informazione, prevenzione e lotta al doping, in accordo con le normative degli organismi competenti in materia.
4. La Commissione Medica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della consulenza di specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
5. La Commissione Medica resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio olimpico; essa decade automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 7 - Obblighi e disposizioni del Settore Sanitario

1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - a. devono documentare la loro iscrizione al rispettivo albo professionale, se esistente;
 - b. devono rispettare le norme dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali;
 - c. devono operare secondo scienza e coscienza;
 - d. devono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole deontologiche e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi perché le stesse siano applicate e rispettate anche dagli altri tesserati;
 - e. devono svolgere la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Articolo 8 - Adempimenti dei tesserati

1. Il tesserato che svolga o intenda svolgere, in ambito federale, attività sportiva agonistica e/o non agonistica è tenuto all'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti la tutela dell'attività sportiva, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.
2. Sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica, sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva delle discipline federali.
3. Ciascun tesserato deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.
4. Il tesserato è tenuto a depositare il Certificato Medico presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva (*presso la quale risulta iscritto*); il Certificato può essere consegnato in originale oppure in copia conforme.
5. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.
6. È facoltà della FIPE richiedere alle Società affiliate la certificazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati.
7. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la Società di appartenenza, ad esibire e/o a trasmettere alla FIPE la certificazione relativa alla propria idoneità, qualora richiesto.

Articolo 9 - Attività Sportiva Agonistica

1. È considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla FIPE come riportata nel PAAF (*Programma Attività Agonistica Federale*) deliberato annualmente dal Consiglio Federale.
2. Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982 e delle successive modifiche, per la FIPE, sono da considerare Agonisti tutti coloro che rientrano nelle rispettive Classi d'Età, come indicato nel Regolamento Organico Federale.
3. L'età minima per l'accesso all'attività agonistica federale è fissata a 13 anni (*anno solare*); a norma di Legge, i Medici sono tenuti a rilasciare il certificato agonistico (*se idonei*) per le discipline della FIPE a coloro che appartengono alla Classe Esordienti, anche prima del compimento effettivo del tredicesimo anno d'età, facendo fede l'anno solare di nascita dei ragazzi/e.
4. Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982, e delle successive modifiche, per essere tesserati alla Federazione Italiana Pesistica, tutti coloro che svolgono od intendano svolgere le attività sportive agonistiche disciplinate dalla FIPE, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni.
5. Il Certificato di idoneità alla pratica agonistica della relativa disciplina sportiva federale, rilasciato all'atto della visita medica, deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato della legge; copia del Certificato deve essere conservata in originale agli atti delle società per cinque anni.
6. Gli Atleti disabili devono essere in possesso della certificazione medica rilasciata da un medico autorizzato che abiliti l'Atleta disabile alla pratica agonistica della disciplina della Pesistica (*D.M. 04/03/1993*).
7. Ai fini del loro tesseramento, tutti gli Atleti che abbiano compiuto il 41° anno di età, che svolgano od intendano svolgere attività sportiva agonistica, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dalla legge, per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono obbligatoriamente sottoporsi anche ad un Elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
8. Per tutto quanto non espressamente normato, si rimanda al Programma Attività Agonista Federale (PAAF), deliberato annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 10 - Attività Sportiva Non Agonistica

1. Ai fini e per gli effetti del DM 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e delle successive modifiche, per essere tesserati alla Federazione Italiana Pesistica tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica delle attività sportive disciplinate dalla FIPE, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni.
2. Per gli Atleti Non Agonisti che partecipano all'attività giovanile promozionale, anche scolastica, è sufficiente il possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per ulteriori indicazioni, si rimanda al Programma Attività Agonista Federale (PAAF), deliberato annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il Certificato di idoneità alla pratica non agonistica, rilasciato all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato C del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013; copia del Certificato deve essere conservata in originale agli atti delle Società per cinque anni.
4. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'Atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso l'Associazione/Società di appartenenza, secondo le disposizioni di legge.
5. Ogni tesserato che subisca un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva e sottoporsi a visita di controllo prima di riprendere detta attività.

Articolo 11 – Ulteriori prescrizioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, è obbligo per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ai sensi del D.Lgs. n.36/2021 e successive modifiche e integrazioni) affiliate alla FIPE di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, come previsto dalle leggi in materia.
2. Per quanto non espressamente regolato, si rinvia alle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 12 – Infrazioni e sanzioni

1. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, costituisce grave violazione del principio di lealtà e correttezza e come tale è soggetto alla disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento in oggetto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Federale e dopo la pubblicazione negli atti ufficiali della FIPE.